

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: Art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998 – Approvazione del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2026/2027

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n.18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112/1998, il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2026/2027, come riportato negli "Allegati A e A1".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Francesco Maria Nocelli  
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Francesco Acquaroli  
Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

#### **Normativa di riferimento**

- Costituzione della Repubblica italiana, come modificata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento all'articolo 117;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", ed in particolare l'articolo 74, commi 3 e 7-bis;
- Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", e in particolare l'articolo 138;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione".

#### **Motivazione**

A norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta alle Regioni la determinazione del calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni.

L'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352, stabilisce che le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami, nonché le attività di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, e che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati non meno di 200 giorni, demandando alla determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e al calendario delle festività il compito di garantire, oltre al rispetto di tale soglia minima, la destinazione di un congruo numero di giornate aggiuntive per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 193-bis del medesimo decreto legislativo.

Nel quadro di tali disposizioni, l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, consente alle istituzioni scolastiche un'articolazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e delle singole discipline, anche su base plurisettimanale, ferma restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per i singoli ordinamenti. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che l'adozione di un'articolazione settimanale delle lezioni su cinque giorni (c.d. settimana corta) o su sei giorni rientra nell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e non incide di per sé sulla validità dell'anno scolastico, purché sia assicurato il rispetto del monte ore complessivo previsto per ciascun ordinamento e disciplina, restando il parametro dei 200 giorni quale riferimento della disciplina generale del calendario scolastico, da coordinarsi con la normativa sull'autonomia scolastica.

Resta fermo che, in presenza di eventi eccezionali, sopravvenuti, imprevedibili e non programmabili, non imputabili alla programmazione regionale né alle determinazioni delle istituzioni scolastiche, quali, a titolo



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

esemplificativo e non esaustivo, consultazioni elettorali o referendarie con utilizzo degli edifici scolastici quali sedi di seggio, provvedimenti autoritativi di sospensione delle attività didattiche adottati da autorità competenti, eventi atmosferici o ambientali di carattere eccezionale, calamità naturali, emergenze sanitarie, nonché altre cause di forza maggiore, l'eventuale riduzione dei giorni effettivi di lezione al di sotto della soglia minima di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 297/1994 non comporta di per sé l'invalidità dell'anno scolastico, purché sia comunque garantito, nel rispetto delle prerogative dell'autonomia scolastica di cui al d.P.R. n. 275/1999, il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per i singoli ordinamenti, discipline e attività obbligatorie.

L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, riconosce alle istituzioni scolastiche la facoltà di predisporre adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano triennale dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze regionali in materia di determinazione del calendario scolastico, esercitate ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998.

Nel definire le determinazioni regionali in materia di calendario scolastico per l'anno scolastico 2026/2027, è stato pertanto previsto un adeguato margine temporale rispetto al numero minimo dei giorni di lezione stabilito dalla normativa nazionale, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare eventuali adattamenti coerenti con le esigenze del Piano triennale dell'offerta formativa, senza pregiudizio del rispetto dei parametri normativi vigenti.

Il documento è stato presentato e valutato nel corso dell'incontro tenutosi in data 5 maggio 2026 (verbale conservato all'ID40792118|IISP), al quale hanno partecipato le Province, l'UPI Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, le Organizzazioni sindacali del comparto scuola e confederali, nonché le ulteriori rappresentanze istituzionali coinvolte nel procedimento.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale di approvare, per l'anno scolastico 2026/2027, l'articolazione del calendario scolastico nel territorio della Regione Marche, come riportata negli "Allegati A e A1", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
Paola Frammartino  
Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E SPORT**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore  
Massimo Rocchi  
Documento informatico firmato digitalmente

### **PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento  
Roberta Maestri  
Documento informatico firmato digitalmente

**FIRMATARI**

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO**



## “Allegato A”

### ARTICOLAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027

1. Il calendario scolastico regionale definisce la data di inizio delle lezioni e quella di conclusione dell'anno scolastico, in attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  
In particolare, l'articolo 74, comma 3, stabilisce che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati non meno di 200 giorni, mentre il comma 7-bis del medesimo articolo dispone che la determinazione delle date di inizio e di termine delle lezioni, nonché il calendario delle festività, debbano essere tali da garantire, oltre allo svolgimento del numero minimo di giorni di lezione previsto dalla normativa vigente, la destinazione di un congruo numero di giornate aggiuntive per lo svolgimento, anche in orario antimeridiano, degli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1.

Per l'anno scolastico 2026/2027 il calendario regionale prevede **n. 207 giorni complessivi** di attività didattica, che si riducono a n. 206 giorni in considerazione della festività del Santo Patrono, laddove ricadente in giornata feriale, all'interno dei quali le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire lo svolgimento delle attività didattiche e delle iniziative previste nell'ambito dell'offerta formativa.

2. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado aventi sede nella Regione Marche, nonché nelle scuole dell'infanzia, le attività didattiche si svolgono secondo le seguenti modalità:
  - **Inizio delle lezioni:** il giorno **14 settembre 2026;**
  - termine delle lezioni:**
  - il giorno **05 giugno 2027** per le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado;
  - il giorno **30 giugno 2027** per le scuole dell'infanzia;

festività obbligatorie:

- tutte le **domeniche;**
- il **4 ottobre 2026**, San Francesco d'Assisi (ricadente in giorno festivo – domenica)
- il **1° novembre 2026**, solennità di tutti i Santi (ricadente in giorno festivo – domenica)
- il **8 dicembre 2026**, Immacolata Concezione
- il **25 dicembre 2026**, Natale
- il **26 dicembre 2026**, Santo Stefano
- il **1° gennaio 2027**, Capodanno
- il **6 gennaio 2027**, Epifania
- il **29 marzo 2027**, lunedì dell'Angelo;
- il **25 aprile 2027**, Anniversario della Liberazione (ricadente in giorno festivo – domenica)
- il **1° maggio 2027**, festa del Lavoro;
- il **2 giugno 2027**, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del **Santo Patrono;**

sospensione delle lezioni

- per le vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 (comprese le festività);
- per le vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027 (comprese le festività).

I giorni complessivi di lezione per l'a.s. 2026/2027, detratti i giorni di festività nazionale, di sospensione delle attività didattiche sono quindi rispettivamente:

- **207** per le scuole primarie, secondarie di I e II grado;
- **228** per le scuole di infanzia.

Dai giorni complessivi di lezione previsti per l'anno scolastico 2026/2027 (n. 207), è detratto n. 1 giorno in corrispondenza della festività del Santo Patrono, ove ricadente in giornata feriali all'interno del calendario scolastico. Qualora la festività del Santo Patrono ricada al di fuori del calendario scolastico ovvero in un giorno già festivo, è riconosciuta alle Istituzioni scolastiche la facoltà di individuare un giorno alternativo di sospensione delle lezioni, previa deliberazione degli organi collegiali competenti.

Le Istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dall'ordinamento vigente, possono inoltre deliberare fino a un massimo di tre giorni di sospensione aggiuntiva dell'attività didattica, da utilizzare esclusivamente per adattamenti del calendario scolastico.

Tali sospensioni aggiuntive non possono in alcun caso comportare il mancato rispetto del numero minimo di giorni di lezione né del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto dalla normativa vigente.

3. In considerazione della rilevanza e specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell'infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche, comunque entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano triennale dell'offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia concordato con il competente Comune, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.
4. Nelle giornate di festività obbligate e/o di sospensione di cui al punto 2), ad esclusione del giorno del Santo Patrono, non sarà funzionante il servizio di trasporto pubblico delle linee urbane ed extraurbane specificamente destinato a utenze studentesche del ciclo secondario.
5. Le singole Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono procedere, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e nei limiti di quanto già previsto nei punti precedenti, ad adattamenti del calendario scolastico regionale di cui al punto 2), ivi comprese le sospensioni aggiuntive dell'attività didattica deliberate fino a un massimo di tre giorni.  
Tali adattamenti, non possono in alcun caso determinare il mancato rispetto del numero minimo di giorni di lezione né del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto dalla normativa vigente; a tal fine, le istituzioni scolastiche valutano l'adozione di idonee misure organizzative e compensative.  
Per le istituzioni scolastiche che adottano un'articolazione settimanale delle lezioni su cinque giorni, il rispetto dei requisiti di validità dell'anno scolastico è assicurato tramite il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.P.R. 275/1999.  
Gli adattamenti del calendario scolastico sono deliberati dai competenti organi collegiali in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e sono preventivamente concordati con gli enti erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, favorendo il coordinamento territoriale qualora i servizi interessino una pluralità di istituzioni scolastiche.
6. Possono terminare in data successiva al 30 giugno di ogni anno le attività didattiche svolte nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado.

7. Gli Istituti secondari di secondo grado possono anticipare l'inizio delle attività didattiche e/o proseguirle in data successiva a quella fissata dal presente atto, limitatamente alle classi, agli studenti e alle attività direttamente interessate, al fine di consentire lo svolgimento di:
- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO);
  - specifici progetti organizzati dalle competenti Istituzioni scolastiche, ivi inclusi quelli finalizzati all'istruzione degli adulti.

L'anticipo e/o il posticipo delle attività è strettamente connesso allo svolgimento delle attività sopra indicate e deve essere puntualmente motivato nell'ambito di uno specifico progetto deliberato dagli organi collegiali competenti, nel rispetto del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Resta fermo che tali adattamenti non incidono sulla data ordinaria di inizio e di termine delle lezioni per la generalità degli studenti.


Si precisa, inoltre, che nei giorni oggetto di anticipo o posticipo delle attività non è attivo il servizio di trasporto pubblico delle linee urbane ed extraurbane specificamente destinato all'utenza studentesca del ciclo secondario.


8. Le Istituzioni Scolastiche, interessate dagli adattamenti al calendario scolastico, di cui ai punti 5, 6 e 7, sono invitate a dare preventiva comunicazione alle famiglie che nelle giornate oggetto di variazioni non sarà attivo il servizio di trasporto pubblico specificamente destinato agli studenti.
9. Il giorno **10 dicembre** è giornata dedicata alle Marche (L.R. 26/2005): le scuole sono invitate a partecipare alle iniziative che saranno organizzate sul tema. Le attività didattiche in questa giornata non sono sospese.
10. Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute:
- a) ad inserire nei propri siti istituzionali il calendario scolastico adottato;
  - b) ad informare tempestivamente le Istituzioni territoriali (Comuni, Provincia, Regione) di ogni eventuale variazione al calendario scolastico successiva al 1<sup>a</sup> settembre;
  - c) **ad inserire di norma entro il 31 luglio** di ogni anno nel sistema "**ProcediMarche**" della Regione Marche, secondo un format predefinito, quanto approvato dal Consiglio d'Istituto.
- Gli adempimenti e gli aggiornamenti sopra disposti, costituiscono requisiti per la partecipazione alle iniziative regionali a favore dell'autonomia scolastica.

ALLEGATO A.1

CALENDARIO SCOLASTICO 2026-2027																			
2026									2027										
settembre		ottobre		novembre		dicembre		gennaio		febbraio		marzo		aprile		maggio		giugno	
M 1		G 1	16	D 1		M 1	68	V 1		L 1	107	L 1	131	G 1	153	S 1		M 1	204
M 2		V 2	17	L 2	43	M 2	69	S 2		M 2	108	M 2	132	V 2	154	D 2		M 2	
G 3		S 3	18	M 3	44	G 3	70	D 3		M 3	109	M 3	133	S 3	155	L 3	179	G 3	205
V 4		D 4		M 4	45	V 4	71	L 4		G 4	110	G 4	134	D 4		M 4	180	V 4	206
S 5		L 5	19	G 5	46	S 5	72	M 5		V 5	111	V 5	135	L 5	156	M 5	181	S 5	207
D 6		M 6	20	V 6	47	D 6		M 6		S 6	112	S 6	136	M 6	157	G 6	182	D 6	
L 7		M 7	21	S 7	48	L 7	73	G 7	86	D 7		D 7		M 7	158	V 7	183	L 7	208
M 8		G 8	22	D 8		M 8		V 8	87	L 8	113	L 8	137	G 8	159	S 8	184	M 8	209
M 9		V 9	23	L 9	49	M 9	74	S 9	88	M 9	114	M 9	138	V 9	160	D 9		M 9	210
G 10		S 10	24	M 10	50	G 10	75	D 10		M 10	115	M 10	139	S 10	161	L 10	185	G 10	211
V 11		D 11		M 11	51	V 11	76	L 11	89	G 11	116	G 11	140	D 11		M 11	186	V 11	212
S 12		L 12	25	G 12	52	S 12	77	M 12	90	V 12	117	V 12	141	L 12	162	M 12	187	S 12	213
D 13		M 13	26	V 13	53	D 13		M 13	91	S 13	118	S 13	142	M 13	163	G 13	188	D 13	
L 14	1	M 14	27	S 14	54	L 14	78	G 14	92	D 14		D 14		M 14	164	V 14	189	L 14	214
M 15	2	G 15	28	D 15		M 15	79	V 15	93	L 15	119	L 15	143	G 15	165	S 15	190	M 15	215
M 16	3	V 16	29	L 16	55	M 16	80	S 16	94	M 16	120	M 16	144	V 16	166	D 16		M 16	216
G 17	4	S 17	30	M 17	56	G 17	81	D 17		M 17	121	M 17	145	S 17	167	L 17	191	G 17	217
V 18	5	D 18		M 18	57	V 18	82	L 18	95	G 18	122	G 18	146	D 18		M 18	192	V 18	218
S 19	6	L 19	31	G 19	58	S 19	83	M 19	96	V 19	123	V 19	147	L 19	168	M 19	193	S 19	219
D 20		M 20	32	V 20	59	D 20		M 20	97	S 20	124	S 20	148	M 20	169	G 20	194	D 20	
L 21	7	M 21	33	S 21	60	L 21	84	G 21	98	D 21		D 21		M 21	170	V 21	195	L 21	220
M 22	8	G 22	34	D 22		M 22	85	V 22	99	L 22	125	L 22	149	G 22	171	S 22	196	M 22	221
M 23	9	V 23	35	L 23	61	M 23		S 23	100	M 23	126	M 23	150	V 23	172	D 23		M 23	222
G 24	10	S 24	36	M 24	62	G 24		D 24		M 24	127	M 24	151	S 24	173	L 24	197	G 24	223
V 25	11	D 25		M 25	63	V 25		L 25	101	G 25	128	G 25		D 25		M 25	198	V 25	224
S 26	12	L 26	37	G 26	64	S 26		M 26	102	V 26	129	V 26		L 26	174	M 26	199	S 26	225
D 27		M 27	38	V 27	65	D 27		M 27	103	S 27	130	S 27		M 27	175	G 27	200	D 27	
L 28	13	M 28	39	S 28	66	L 28		G 28	104	D 28		D 28		M 28	176	V 28	201	L 28	226
M 29	14	G 29	40	D 29		M 29		V 29	105			L 29		G 29	177	S 29	202	M 29	227
M 30	15	V 30	41	L 30	67	M 30		S 30	106			M 30		V 30	178	D 30		M 30	228
		S 31	42			G 31		D 31				M 31	152			L 31	203		
15		27		25		18		21		24		22		26		25		4	

Legenda colori:

 Vacanze e festività

 Domenica

 Avvio/Fine

**Festività / sospensioni:**

- tutte le domeniche ed il Santo Patrono;
- 4 ottobre 2026 (domenica); 1 novembre 2026 (domenica); 8 dicembre 2026; 1 maggio 2027; 25 aprile 2027 (domenica); 2 giugno 2027.
- 23/12/2026 – 06/01/2027 (vacanze natalizie) e 25/03 – 30/03/2027 (vacanze pasquali);
- 10 dicembre – Giornata delle Marche (L.R. 26/2005): attività didattiche regolarmente svolte.

Giorni minimi di lezione: ≥ 200 (art. 74, D.Lgs. 297/1994).

totale giorni di  
attività didattica con  
6 giorni a settimana:  
**207**  
(173 con 5 giorni)

totale giorni di  
attività didattica  
scuole dell'infanzia:  
**228**

Nota: nel conteggio  
sopra riportato non è  
inclusa la Festa del  
Santo Patrono.